



Bellinzona, 6 agosto 2019

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE SULLA MOZIONE NO. 23/2018 DI LUCCHINI ALESSANDRO INTITOLATA "BASTA DELEGHE AD AGENZIE PRIVATE DI SICUREZZA!"

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

la Commissione della Legislazione si è riunita in data 29 maggio 2018, 10 luglio 2018 e quindi 12 marzo 2019 per esaminare il MM relativo alla mozione elaborata "Basta deleghe ad agenzie private di sicurezza" del gruppo Unità di Sinistra / Partito Comunista (fto. Alessandro Lucchini).

Il mozionante stesso, facendo parte della Commissione, ha avuto beninteso l'opportunità di fornire direttamente ulteriori motivazioni e spiegazioni al riguardo di aspetti non del tutto chiari scaturiti dalla discussione.

In data 24 luglio 2018, la Commissione ha inoltre potuto sentire in merito sia il Sindaco on. Branda che il Comandante della Polizia comunale sig. Beltraminelli.

In questa occasione ci è stato possibile sottoporre diverse domande e beneficiare di ampie delucidazioni, in particolare circa le competenze ed il funzionamento dell'attività della Polizia comunale.

Aspetti preliminari:

L'intento di questa mozione è in sostanza quello di codificare esplicitamente, attraverso uno specifico articolo nel Regolamento comunale, il divieto di delegare determinate attività di sorveglianza ad agenzie private di sicurezza, definite nella proposta quali "atti d'autorità", così da assicurarne l'esclusiva competenza agli organi di polizia.

Come ben precisato nella presentazione della mozione stessa, per "atti d'autorità" s'intendono quelli svolti dal Comune in qualità di organo statale, quale entità superiore al riguardo della cittadinanza.

Ne sono un esempio i compiti espliciti riservati alla polizia in senso stretto: controllo e rispetto dei regolamenti, vigilanza del traffico, ecc.

Per contro, non rientrerebbero in questo ambito, la sorveglianza dei beni pubblici o privati, il trasporto dei beni, ecc., limitando a queste esplicite funzioni un'eventuale attività delegata ad agenzie private (escludendone per esempio il servizio d'ordine in caso di una dimostrazione pubblica).

Nell'ambito delle discussioni commissionali, pur condividendone il principio della mozione, è subito sorto il problema di poter meglio esplicitare il termine proposto di "atti d'autorità", ciò che potrebbe apparire vago e lasciar adito ad interpretazioni diverse.

Sentito anche il parere dell'on. Sindaco quale rappresentante del Municipio, si è giunti al compromesso che una migliore formulazione avrebbe potuto essere quella di specificare meglio gli stessi, aggiungendovi “...in particolare concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica,...”.

Un secondo aspetto sul quale ci si è poi chinati è quello di stabilirne la sua opportuna collocazione nel Regolamento Comunale: l'art. 86bis non appare ai più del tutto pertinente ed alla fine si è ritenuto più logico e opportuno prevederlo se del caso legato all'art. 67bis (Lavori e forniture).

Trattandosi essenzialmente di questioni più che altro formali e non sostanziali, queste proposte di modifica al testo esplicito della mozione, beninteso in accordo con il mozionante stesso, sono state ritenute ininfluenti dai competenti organi comunali per una possibile invalidazione della procedura di presentazione al Consiglio Comunale.

Considerazioni generali:

È stato ben precisato che l'obiettivo di questo atto politico è quello di meglio definire una sorta di “monopolio della forza pubblica”, cosa che d'altronde è apparsa subito chiara ed inequivocabile e non appare messa in discussione da nessuno.

Si tratta infatti di attività svolte in un ambito delicato e sensibile che vanno riservate a degli Organi ufficiali dello Stato che beneficiano di una formazione, di un mandato e di una responsabilità ben codificate.

Non vi è al momento una Legge cantonale in merito che definisca e vieti in particolare in modo esplicito le attività delegate alle agenzie private e quindi può essere demandata questa possibilità ai Comuni.

Dall'audizione con l'on. Sindaco e il Comandante Beltraminelli è emerso d'altronde chiaramente come in nessun caso gli operatori delle agenzie private non possono sostituirsi agli agenti della Polizia comunale (o Cantonale) per eventuali compiti riservati (per legge) a quest'ultimi!

Sempre attraverso l'audizione di cui sopra è emerso come i cosiddetti “ausiliari” sono formati e svolgono compiti riservati all'ambito del traffico fermo della circolazione stradale e sono sempre subordinati alla Polizia comunale.

Fondamentale appare inoltre la differenza che viene fatta e chiarita fra i compiti di sorveglianza preventiva, delegabile ad agenzie private, rispetto a quella di sicurezza e mantenimento dell'ordine pubblico, riservata agli organi di polizia.

In merito alle osservazioni preliminari del Municipio:

Il Municipio, attraverso le sue osservazioni preliminari, conferma inequivocabilmente la bontà dell'intento della mozione, nel senso che non vi è dubbio che l'Esecutivo non sarebbe mai andato aldilà dell'intenzione e della stretta applicazione che vorrebbe che qualsiasi “atto d'autorità” venisse esercitato da un organo di polizia (comunale in particolare).

L'impiego di agenzie esterne verrebbe riservato unicamente a compiti ausiliari, ad esempio la gestione del traffico, i controlli dei passaggi pedonali, compiti di prevenzione in zone ben precise, funzioni di gestione degli accessi a beni comunali.

Si precisa pure che tali mansioni restano tuttavia sempre subordinate alla Polizia comunale.

A mente del Municipio (e non solo...) gli “atti d'autorità”, così come tali, per legge non potrebbero inoltre nemmeno essere delegabili.

In una successiva precisazione a seguito di un'apparente dubbia formulazione della proposta sollevata dal Municipio, la stessa veniva riveduta dalla Commissione cercando di far proprie le indicazioni del Municipio (vedi proposta commissionale). Nella sua comunicazione del 18.07.2019, il Municipio tuttavia ribadisce la sua contrarietà a questa proposta, senza peraltro portarvi alcuna motivazione (!).

In conclusione e per le ragioni di cui sopra, invero un po' a sorpresa considerando i riscontri avuti dall'audizione con l'on. Sindaco (che ne condivideva la proposta in termini generali), con riferimento alle osservazioni preliminari citate, il Municipio ritiene tuttavia la mozione superflua in quanto inutile, proponendo quindi al Consiglio Comunale di respingerla.

Conclusione e proposte:

Alla luce di quanto precede e sebbene potrebbe anche venir considerato quasi un eccesso di formalizzazione, non si ritiene del tutto fuori luogo e di conseguenza condivisibile esplicitare questa sorta di divieto a titolo preventivo proposto attraverso la presente mozione nel Regolamento Comunale.

La Commissione della Legislazione, all'unanimità, propone pertanto al Consiglio Comunale, in virtù di quanto sopra precisato, l'accettazione della mozione in oggetto, inserendo il seguente nuovo articolo 67bis nel Regolamento Comunale, così formulato:

Art 67bis

Il Comune non può delegare atti d'autorità concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica a società private di sorveglianza.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Anita Banfi-Beltraminelli

Paolo Righetti

Orlando Del Don

Emilio Scossa-Baggi, relatore

Nicola Grossi

Enrico Zanti

Alessandro Lucchini

Nicola Zorzi

Antonio Ndombele